

Cont. 38/2024  
Prp. 40/2024  
R.D.C. 11/2024



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI PALERMO

QUARTA SEZIONE CIVILE - PROCEDURE CONCORSUALI

in composizione monocratica, nella persona del giudice Giuseppe Rini,  
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento iscritto al n. 36/2024 P.U., promosso

DA

**Lepredoro Giovanni** (cod. fisc. LPRGNN76L24G273Z), rappresentato e  
difeso dall'avv. Mario Pastorello (mariopastorello@pecavvpa.it) per  
procura allegata al ricorso

PROPONENTE

OGGETTO: ristrutturazione dei debiti del consumatore

◆◆◆

Letta la proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore  
*ex artt. 67 e ss. CCII* depositata da Lepredoro Giovanni in data 15 febbraio  
2024;

visto il provvedimento di assegnazione del procedimento emesso il  
giorno successivo;

ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale *ex art. 27, comma  
2, CCII*, posto che il centro degli interessi principali del debitore - da  
presumersi coincidente con la residenza (o il domicilio) - si trova a  
Palermo;

rilevato che è stata allegata tutta la documentazione prescritta dall'*art.  
67, comma 2, CCII*;

letta la relazione del professionista nominato dall'OCC quale gestore  
della crisi, dott. Giuseppe Rizzo, contenente le indicazioni e i giudizi di cui  
all'*art. 68, commi 2 e 3, CCII* nonché l'attestazione prevista dall'*art. 67,  
comma 4, CCII*;



considerato che appare dimostrata la sussistenza, in capo al proponente, sia della qualifica di consumatore (cfr. art. 2, comma 1, lett. e, CCII) sia dello stato di sovraindebitamento (cfr. art. 2, comma 1, lett. c, CCII);

osservato che, con decreto del 16 febbraio 2024, si è rilevata l'assenza (allo stato) di condizioni soggettive ostative ai sensi dell'art. 69, comma 1, CCII, non risultando che il proponente sia stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o abbia già beneficiato dell'esdebitazione per due volte e non essendovi elementi per affermare che lo stesso abbia determinato la propria situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;

rilevato che, con il medesimo decreto, si sono disposti: a) la pubblicazione della proposta e del decreto medesimo (eliminati i dati sensibili), a cura del professionista nominato dall'OCC quale gestore della crisi, sul sito [www.tribunale.palermo.it](http://www.tribunale.palermo.it); b) la comunicazione della proposta e del decreto, sempre a cura del professionista, a tutti i creditori, con avviso a questi ultimi che, nei venti giorni successivi, avrebbero potuto inviare le proprie osservazioni all'indirizzo di posta elettronica certificata del professionista; c) l'onere per il professionista, entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine per le osservazioni, di riferire per iscritto, sentiti i debitori, proponendo le eventuali modifiche al piano ritenute necessarie; d) la sospensione della procedura esecutiva immobiliare a carico del debitore iscritta al n. 479/2021 R.G.Es. Trib. Palermo; e) il divieto generale di azioni esecutive e/o cautelari sul patrimonio del consumatore nonché il divieto per il debitore di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati da questo giudice;

dato atto che, con nota depositata il 21 marzo 2024, il professionista ha documentato di aver provveduto agli adempimenti sopra indicati e ha rappresentato che, entro il termine assegnato, sono state trasmesse osservazioni dai creditori AMCO - Asset Management Company s.p.a. (n.q. di cessionaria della Banca Carige s.p.a.) e Agenzia delle Entrate - Riscossione;

evidenziato, in particolare, che:

- AMCO - Asset Management Company s.p.a., creditore in privilegio ipotecario in forza di un contratto di mutuo stipulato nel 2009, ha rilevato: 1) l'erroneità della valutazione di omessa verifica del merito creditizio compiuta dal professionista, il quale non avrebbe tenuto conto del fatto che l'adempimento del mutuo era garantito anche da specifiche fideiussioni prestate dai genitori del debitore; 2) l'assenza dello stato di sovraindebitamento del proponente; 3) la non convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria; 4) l'assenza del requisito della meritevolezza del debitore; 5) che l'art. 79, comma 5, e l'art. 278, comma 6, CCII fanno salvi i diritti dei creditori nei confronti dei coobbligati, dei fideiussori del debitore e degli obbligati in via di regresso;
- Agenzia delle Entrate - Riscossione ha contestato la previsione di una percentuale di soddisfacimento inferiore per gli importi dovuti a titolo di aggio rispetto a quella proposta per le corrispettive somme iscritte a ruolo (20% contro 100%);

rilevato che le osservazioni formulate da AMCO s.p.a. sono state oggetto di replica da parte del proponente con memoria del 20 marzo 2024;

dato atto che, nella citata nota del 21 marzo 2024, il professionista ha argomentato in ordine alla non accoglibilità delle osservazioni dei creditori e ha rimesso gli atti a questo giudice ai sensi dell'art. 70, comma 6, CCII;

ritenuto, anzitutto, che la doglianza mossa da Agenzia delle Entrate - Riscossione è priva di fondamento, ove si consideri che nel piano si prevede che i debiti per aggio siano soddisfatti in misura analoga agli altri debiti chirografari, in ossequio alla consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui *"l'aggio costituisce il compenso spettante al concessionario esattore per l'attività svolta su incarico e mandato dell'ente impositore ed il relativo credito non muta la sua natura di corrispettivo per un servizio reso in base al soggetto (contribuente, ente impositore o entrambi "pro quota") a carico del quale, a seconda delle circostanze, è posto il pagamento:*



*pertanto, in sede di accertamento al passivo dei crediti insinuati dal concessionario, il credito per aggio non può in alcun modo essere considerato inerente al tributo riscosso e non è quindi assistito dal relativo privilegio" (Cass. civ. n. 24588/2019; così anche Cass. civ. n. 25932/2015 e n. 7868/2014);*

rilevato che anche le contestazioni AMCO s.p.a. vanno disattese;  
ritenuto, quanto al rilievo sub 1), che il professionista ha puntualizzato che *"la verifica del merito creditizio [...] andava, comunque, valutata solo sull'istante e non anche sui fideiussori (genitori), giacché "il nucleo familiare del Sig. Lepredoro è composto esclusivamente dalla compagna e dalla figlia e non anche dai genitori che vivono nello stesso stabile ma in una unità immobiliare diversa" [cfr. risposte alle osservazioni, pagg. 19-20], e che - in ogni caso - non si tratta di una questione avente diretta refluenza sull'ammissibilità del piano di ristrutturazione proposto dal debitore, atteso che le uniche conseguenze sul punto sono quelle stabilite dall'art. 69, comma 2, CCII, ai sensi del quale "il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'articolo 124-bis del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta";*

rilevato, per ciò che attiene all'osservazione sub 2), che lo stato di sovraindebitamento di Lepredoro Giovanni è comprovato dall'acclarata incapacità dello stesso di far fronte ai propri debiti, ammontanti a complessivi € 62.090,38 (al netto delle spese riconducibili alla presente procedura), con il proprio reddito da lavoro dipendente mensile (pari ad € 18.094,32 netti all'anno), tenuto anche conto del fabbisogno del suo nucleo familiare (calcolato in € 1.000,00 mensili);

osservato, in ordine alla censura sub 3), che nell'impianto normativo del CCII lo scrutinio sulla meritevolezza non è stato eliminato, bensì collocato all'art. 69, comma 1, a mente del quale *"il consumatore non può accedere alla procedura disciplinata in questa sezione se [...] ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode"*: ciò che, nel caso in esame, va senz'altro escluso, ove si consideri che l'origine dello stato di

sovraindebitamento di Lepredoro Giovanni si colloca all'inizio del 2016, quando lo stesso veniva licenziato dal datore di lavoro e conseguentemente, stante il venir meno dello stipendio, non riusciva più ad onorare le rate del mutuo sottoscritto nel 2009;

rilevato, con riguardo alla doglianza sub 3), che l'art. 67, comma 4, CCII dispone che "è possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano essere soddisfatti non integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti oggetto della causa di prelazione, come attestato dall'OCC";

considerato che, nella fattispecie, il professionista ha reso la predetta attestazione, sulla scorta del condivisibile rilievo secondo cui l'importo proposto al creditore ipotecario (€ 43.291,51) è superiore all'offerta minima efficace fissata nel primo avviso di vendita emesso nella procedura esecutiva immobiliare n. n. 479/2021 1 RG.Es. (€ 40.612,50);

rilevato, infine, che l'osservazione sub 5) risulta irrilevante ai fini dell'odierna procedura, oltre che non pertinente, avendo ad oggetto due norme del CCII che disciplinano istituti differenti dal piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, ossia il concordato minore (art. 79, comma 5) e l'esdebitazione (art. 278, comma 6);

rilevato, a questo punto, che il proponente Lepredoro Giovanni presenta un'esposizione debitoria complessiva (comprensiva dei costi di accesso alla procedura) pari ad € 69.060,38, riassunta nella seguente tabella:

Carige	Mutuo Ipotecario	61.589,95
Ader	Cassa deposito prestiti	91,16
Ader	Diritti camerali	203,22
Ade	Imposte Add.le irpef	206,05
Compenso OCC	Compenso procedura	2.806,00
Compenso avvocato	Compenso procedura	2.082,00
Compenso advisor	Compenso procedura	2.082,00
	<b>TOTALE</b>	<b>69.060,38</b>



considerato che, a fronte di ciò, il proponente ha offerto di versare, in un arco temporale di sette anni e tre mesi, € 43.291,51 in n. 87 rate mensili (di cui n. 86 da € 500,00 ciascuna e l'ultima da € 291,51), con cui soddisfare i creditori nelle misure previste nel prospetto riportato di seguito:

Elemento Creditore	Totale della Origine	Impegno di liquidazione			Impegno di provvigione			Impegno di contingenza			Impegno di riserva			Totale
		Importo originario	% di soddisfo	Importo soddisfacibile	Importo originario	% di soddisfo	Importo soddisfacibile	Importo originario	% di soddisfo	Importo soddisfacibile	Importo originario	% di soddisfo	Importo soddisfacibile	
Cariche fisco (a carico del debitore)	51.559,95				50.937,94	100%	50.937,94				50.937,94	100%	50.937,94	50.937,94
Azienda	254,28				254,28	100%	254,28				254,28	100%	254,28	254,28
Azienda	206,55				206,55	100%	206,55				206,55	100%	206,55	206,55
Compens. OCC	2.802,00	2.802,00	100%	2.802,00										2.802,00
Compens. OCC (a carico del debitore)	1.851,34				1.851,34	100%	1.851,34				1.851,34	100%	1.851,34	1.851,34
Compens. OCC (a carico del debitore)	2.087,90				2.087,90	100%	2.087,90				2.087,90	100%	2.087,90	2.087,90
	58.064,02	2.802,00		2.802,00	54.937,94		54.937,94				54.937,94		54.937,94	54.937,94

rilevato che tale impegno verrà assolto destinando ai creditori una quota del reddito da lavoro dipendente percepito dal debitore (ammontante ad € 1.507,86 mensili) e trattenendo la restante parte quale contributo - stimato in € 1.000,00 al mese - per il fabbisogno del nucleo familiare composto dal proponente, dalla convivente Randazzo Giuseppa e dalla figlia Sofia (di anni 15);

considerato che la rata mensile prevista dal piano risulta compatibile con la capacità reddituale del debitore, dal che consegue una ragionevole prospettiva di adempimento delle obbligazioni previste nel piano stesso; ritenuto che - come già osservato in precedenza - appaiono corrette le considerazioni illustrate dal professionista in merito alla convenienza della proposta in esame, per tutti i creditori, rispetto all'alternativa liquidatoria (cfr. art. 67, comma 4, e art. 70, comma 9, CCII),

ritenuto, in conclusione, che il piano risulta giuridicamente ammissibile e fattibile e, pertanto, può essere omologato;

evidenziato, da ultimo, che il compenso spettante al professionista nominato dall'OCC dovrà essere accantonato fino alla completa esecuzione del piano (ferma restando la possibilità di richiedere la liquidazione di eventuali acconti), atteso che l'art. 71, comma 4, CCII dispone: "Terminata l'esecuzione, l'OCC, sentito il debitore, presenta al giudice una relazione finale. Il

*giudice il giudice, se il piano è stato integralmente e correttamente eseguito, procede alla liquidazione del compenso all'OCC, tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, e ne autorizza il pagamento";*

**P.Q.M.**

visti gli artt. 67-71 CCII;

**OMOLOGA**

il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto da Lepredoro Giovanni, nato a Palermo il 24/07/1976 (cod. fisc. LPRGNN76L24G273Z);

**DISPONE**

che il debitore compia ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato;

**DISPONE**

che il professionista nominato dall'OCC quale gestore della crisi, dott. Giuseppe Rizzo, vigili sull'esatto adempimento del piano, risolva le eventuali difficoltà e, ove necessario, le sottoponga a questo giudice;

**DISPONE**

che il professionista:

- a) riferisca per iscritto ogni sei mesi sullo stato di esecuzione del piano;
- b) rendiconti eventuali spese sostenute per la procedura (che verranno rimborsate ad avvenuta esecuzione del piano);
- c) terminata l'esecuzione, sentito il debitore, presenti al giudice una relazione finale;

**DISPONE**

che, entro quarantotto ore dalla comunicazione, il professionista curi la pubblicazione della presente sentenza sul sito [www.tribunale.palermo.it](http://www.tribunale.palermo.it) e provveda a comunicarla ai creditori;

**DISPONE**

la trascrizione della presente sentenza presso gli uffici competenti, nei modi di legge, a cura del professionista;



**INIBISCE**

a Lepredoro Giovanni la sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari di pagamento (carte di credito e/o debito) e l'accesso al mercato del credito in ogni sua forma sino alla completa esecuzione del piano;

**DISPONE**

sino alla completa esecuzione del piano, la sospensione della procedura esecutiva immobiliare a carico del debitore iscritta al n. 479/2021 R.G.Es. Trib. Palermo;

**DISPONE**

sino alla completa esecuzione del piano, il divieto di azioni esecutive e/o cautelari sul patrimonio del consumatore nonché il divieto per il debitore di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati da questo giudice;

**PONE**

le spese del procedimento a carico del soggetto proponente;

**DICHIARA**

la chiusura della procedura;

**MANDA**

alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza al proponente e al professionista nominato dall'OCC quale gestore della crisi, dott. Giuseppe Rizzo.

Palermo, 25 marzo 2024

**IL GIUDICE**  
*Giuseppe Rini*

*Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice Giuseppe Rini, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.*